

## SOS “tardiva” da rivedere

La richiesta arriva anche dal Direttore della Unità di Informazione Finanziaria, Claudio Clemente

/ Maurizio MEOLI

“Non è corretto considerare **automaticamente tardiva** la segnalazione di un’operazione [sospetta, ndr] perché effettuata dopo che sia decorso un predefinito periodo di tempo dal compimento dell’operazione stessa. La materia della rilevazione del sospetto richiede, infatti, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, che spesso esulano dalla singola operazione per tener conto dell’evoluzione dell’operatività complessiva e del profilo soggettivo del cliente, e, da parte delle autorità di controllo, apprezzamenti di tipo tecnico sulla conformità agli obblighi del comportamento tenuto dai destinatari”.

L’affermazione, relativa alle previsioni in materia di SOS contenute nello schema di DLgs. attuativo della quarta Direttiva antiriciclaggio ([Direttiva 2015/849/UE](#)), non proviene dai rappresentanti dei soggetti tenuti agli obblighi in materia – come già evidenziato su *Eutekne.info* – ma direttamente dall’autorità alla quale le segnalazioni devono essere inviate. Quelle sopra riportate, infatti, sono le parole pronunciate dal Direttore della UIF, Claudio Clemente, nel corso dell’**audizione** tenuta lunedì scorso presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati.

Se la nuova disciplina dovesse trovare conferma – ha proseguito il Direttore – si potrebbero determinare **effetti dirompenti**. In alcuni casi, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio potrebbero essere indotti ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate. In altri casi, invece, decorso il termine di 30 giorni fissato per non incorrere nella sanzione, si potrebbe decidere di non trasmettere alla UIF segnalazioni anche di notevole rilievo. In entrambe le ipotesi, comunque, l’effetto sarebbe quello di un grave depauperamento della qualità del sistema segnaletico. Ed, ancora, la combinazione tra la nuova disciplina sulla tardività della segnalazione e le disposizioni sanzionatorie potrebbe condurre verso l’avvio automatico di decine di migliaia di procedure sanzionatorie, difficilmente gestibili, prive di effettività e deterrenza, e foriere degli evidenziati effetti distorsivi. Si ritiene, quindi, opportuno eliminare dette previsioni.

È, inoltre, segnalata una **lacuna** in ordine alle **istruzioni** relative agli adempimenti antiriciclaggio, diversi dalle SOS, per i soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza di autorità di settore. Nell’intento di dare certezza complessiva al sistema, in particolare, la UIF, considerato il carattere trasversale delle sue competenze istituzionali in materia di antiriciclaggio estese a tutti i soggetti obbligati, potrebbe prevedere istruzioni applicative; queste per i professionisti costituirebbero

un punto di riferimento per le “regole tecniche” adottate dagli Organismi di autoregolamentazione e contribuirebbero a rafforzarne la coerenza.

### Critiche anche al nuovo sistema sanzionatorio

Non sono risparmiate critiche, poi, al nuovo sistema sanzionatorio, definito **estremamente complesso**, di incerta interpretazione e recante previsioni di dubbia compatibilità con le indicazioni della legge delega. Quest’ultimo profilo attiene, in particolare, al rilievo sanzionatorio attribuito anche a violazioni diverse da quelle qualificate come “gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime”, che invece sembrano essere le uniche sanzionabili in base alle previsioni della delega ([ex art. 15](#) comma 2 lett. h) n. 4 della L. 170/2016).

Tale impostazione, che appare particolarmente necessaria per le “omesse” SOS, data la complessità che caratterizza la **“valutazione del sospetto”**, è coerente con l’obiettivo di assicurare effetti conformativi e di deterrenza senza produrre un anomalo incremento di segnalazioni meramente cautelative.

Più in generale, si osserva come per le **violazioni** nella collaborazione attiva sia prevista una sanzione dall’1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata o tardiva con il limite, in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime del doppio dei profitti ricavati dalla violazione e comunque di un importo non inferiore a **un milione di euro**. Per i soggetti diversi dagli intermediari, è sottolineata l’opportunità di adottare un criterio di quantificazione della sanzione in cifra fissa, indicando il minimo e il massimo edittali in linea con i citati criteri di delega. L’importo minimo andrebbe mantenuto a livelli contenuti in modo da consentire sanzioni proporzionate che tengano conto di violazioni segnaletiche riguardanti operazioni di minore importo, nonché dell’eventuale capacità finanziaria limitata dei soggetti sanzionati. Il massimo edittale potrebbe essere proporzionato all’entità della violazione prevedendo che, in sede applicativa, non si possa comunque superare il **tetto del 40%** del valore dell’operazione sospetta non segnalata (ove inferiore al massimo edittale in cifra fissa).

Ragioni equitative, infine, richiederebbero di ridefinire i criteri di determinazione delle sanzioni per le violazioni in materia di **uso del contante** e dei titoli al portatore, per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro, quintuplicata nel minimo e nel massimo per importi superiori a 250.000 euro. Occorrerebbe, in particolare, una maggiore parametrizzazione all’entità dell’operazione.